

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(4\)](#) [\(3\)](#). **Art. 19**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

[\(2\)](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l' [art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), l' [art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#), e, successivamente, l' [art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#).

[\(3\)](#) Vedi, anche, l'[Accordo 12 giugno 2014, n. 67/CU](#).

[\(4\)](#) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel [D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378](#) e nel [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379](#). Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».

Art. 19 (L) *Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)* [\(113\)](#)

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di

costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'[articolo 17](#), venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

[\(113\)](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'[art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), l'[art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#), e, successivamente, l'[art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#).